

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(approvato dal CPO nella seduta del 22 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 3, co. IV dello Statuto)

ART. 1 COMPOSIZIONE

1. Il Comitato per le pari opportunità d'Ateneo, d'ora innanzi denominato Comitato, è composto conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto.
2. Il Comitato, che dura in carica tre anni, elegge a maggioranza dei suoi componenti il/la Presidente, il/la Vice Presidente e un/una Segretario/a. La/il vicepresidente sostituisce la/il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 2 ATTRIBUZIONI

1. Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive in materia di promozione e tutela delle pari opportunità a favore di tutte le componenti universitarie. A tal fine:
 - individua, anche su segnalazione dei soggetti coinvolti, le eventuali situazioni discriminatorie per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamenti sessuali, proponendo agli Organi dell'Ateneo e alla Direzione generale misure e iniziative necessarie a rimuoverle;
 - predispone piani di azioni positive dirette a garantire condizioni di effettiva parità nel lavoro e nello studio, in attuazione della normativa vigente in materia.
2. Il Comitato propone ed elabora ricerche finalizzate al monitoraggio delle condizioni di lavoro e di studio nell'Ateneo, nonché all'approfondimento della normativa vigente in materia di pari opportunità e di suoi profili applicativi.
3. Il Comitato promuove azioni di sensibilizzazione volte al superamento delle discriminazioni e alla valorizzazione delle differenze rivolte a tutte le componenti universitarie, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative culturali. Il Comitato sostiene l'attivazione di insegnamenti e corsi dedicati agli studi di genere.
4. Conformemente a quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale, il Comitato partecipa, tramite un/una proprio/a delegato/a, alle riunioni di Contrattazione Collettiva Integrativa, nonché alle sedute della Commissione Formazione e del Comitato per l'integrazione degli studenti con disabilità. Può inoltre partecipare, su invito, ad altre commissioni o comitati d'Ateneo.

ART. 3 – SEDE, STRUMENTI E RISORSE

1. Il Comitato ha sede presso l'Ateneo.
2. Il Comitato si avvale del supporto necessario, fornitogli dai competenti uffici dell'Amministrazione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

ART. 4 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comitato, nel rispetto della normativa vigente, ha diritto di accesso ai dati e ai documenti necessari all'adempimento dei propri compiti.

ART. 5 FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese con le modalità di cui all'art. 102 del regolamento generale di Ateneo.

2. Della seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario/a. In caso di assenza del Segretario/a il Comitato nella persona del Presidente assegna, seduta stante, le funzioni di Segretario/a ad uno dei presenti.

3. Le dimissioni di un/a componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente, che ne dà comunicazione al Comitato e agli Uffici competenti, per consentirne la sostituzione.

4. Nello svolgimento delle proprie attività il Comitato può operare tramite commissioni o gruppi di lavoro.

5. Le attività svolte dai singoli componenti del Comitato nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sono considerate attività di servizio a tutti gli effetti.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo web di Ateneo e viene altresì pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale.

2. È abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 125 del 30/04/1997.